

N. R.G. 1894/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Amedeo Santosuosso

Presidente

dr. Raimondo Mesiano

Consigliere

dr. Vinicia Serena Calendino

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 1894/2017 promossa in grado d'appello

DA

POSTE ITALIANE S.P.A. (C.F.),

che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente
all'avv.

APPELLANTE

CONTRO

domiciliato in VIA PARINI, 33 23900 LECCO
presso lo studio dell'avv. CHIARELLA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in
atti, unitamente all'avv.

APPELLATO

avente ad oggetto: Altri contratti atipici
sulle seguenti conclusioni:

Per POSTE ITALIANE S.P.A.

Come da atto di appello

Per

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria e diversa istanza, così giudicare:

In via principale

Rigettare l'appello confermando l'ordinanza oggi impugnata.



In ogni caso

Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Svolgimento del processo

Con ricorso *ex art.* 702 bis c.p.c. notificato in data 18.07.2016 conveniva in giudizio Poste Italiane s.p.a., allegando di avere sottoscritto in data 22.03.1984, unitamente alla sorella , quest'ultima deceduta il 9.10.2014, un buono postale fruttifero di due milioni di lire, con clausola di pari facoltà di rimborso (PFR) e chiedendo la condanna della convenuta a rimborsare in favore del ricorrente ed in virtù di tale clausola l'intero importo del buono, con gli interessi maturati.

Si costituiva Poste Italiane s.p.a. eccependo che, in base alla normativa vigente, il pagamento del buono fruttifero poteva essere eseguito solo con quietanza congiunta e simultanea di tutti gli aventi diritto, ossia cointestatari viventi ed eredi dei cointestatari defunti del buono.

Con ordinanza emessa il 23.03.2017, e pubblicata in pari data, il Tribunale di Lecco, accoglieva la domanda proposta dal ricorrente e condannava Poste Italiane a rimborsare a il buono fruttifero postale per l'importo di L.2000.000, espresso in moneta attuale, oltre interessi maturati, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Per la riforma di detta decisione interponeva appello Poste Italiane s.p.a., chiedendo di riformare integralmente l'ordinanza impugnata, per i motivi che saranno di seguito esaminati.

Parte appellata resisteva al gravame, concludendo per la conferma della pronuncia impugnata.

Alla prima udienza, tenutasi il 27.09.2017, verificata la regolare costituzione delle parti , la Corte rinviava all'odierna udienza del 25.10.2017 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la lettura della sentenza contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

All'odierna udienza, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, la Corte ritiratasi in camera di consiglio, all'uscita da essa, dava lettura della presente sentenza contestuale.

Motivi della decisione



Con la pronuncia impugnata il giudice di prime cure ha ritenuto applicabile ai buoni postali fruttiferi oggetto di contestazione la disciplina prevista dal D.P.R. n. 156/1973.

Il Tribunale ha infatti affermato che nella fattispecie in esame non potesse trovare applicazione la normativa contenuta nel D.P.R. n.256/1989, trattandosi di disciplina entrata in vigore successivamente al 1984, anno di emissione di detti buoni.

L'appellante censura l'ordinanza impugnata, ritenendo che il buono fruttifero oggetto della controversia sia disciplinato dal D.P.R. n.256/1989, in virtù dell'ultrattività che a tale disciplina conferisce il disposto dall'art. 9 D.M. 19.12.2000.

La Corte ritiene che l'appello sia infondato per i seguenti motivi.

Il D. lgs 284/99 , "Riordino della Cassa depositi e prestiti", all'art. 7, comma 3 ha previsto: *"Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori."*

In attuazione del predetto decreto legislativo, il D.M. 19.12.2000, all'art.9, rubricato "Abrogazioni", ai commi primo e secondo, ha previsto:

"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il capo VI del titolo I del libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e le relative norme di esecuzione contenute nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica giugno 1989, n. 256.

I buoni fruttiferi postali delle serie emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le operazioni relative ai medesimi buoni, restano regolati dalle disposizioni richiamate dal precedente comma, salvo quanto previsto dall'art. 10".



Secondo il dato letterale della norma anzidetta (rinvio operato dal secondo comma), ai buoni fruttiferi postali (già) emessi alla data di entrata in vigore del predetto decreto, devono applicarsi le norme contenute nei capi VI del titolo I del libro III del d.p.r. 156/73 e le relative norme di esecuzione contenute nel Titolo VI del dpr 1 giugno 256/89.

Tra le norme contenute nel titolo VI del D.P.R. n. 256/89 figura l'art. 203, il quale testualmente dispone: *"Le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI"*.

Occorre tuttavia considerare che, sebbene l'art. 203 D.P.R. n.256/1989 estenda ai buoni fruttiferi postali la disciplina dei libretti di risparmio (secondo la quale, a mente dell'art. 187 D.P.R. n.256/1989, *"Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto"*) la medesima disposizione stabilisce che la detta disciplina si applica sempre che *"...non sia diversamente disposto dalle norme del titolo VI"*.

Orbene, proprio nell'ambito del titolo VI del D.P.R. n.256/1989 (artt. 203 -214,), l'art. 208, quanto al rimborso dei buoni postali fruttiferi, prevede che *"I buoni sono rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione per capitale ed interessi..."*

Tale norma, a chiaro contenuto derogatorio rispetto alla disciplina dettata ex art. 203 per il rimborso dei libretti di risparmio postali, risulta, peraltro, perfettamente aderente e in piena conferma del dettato normativo dell'art. 178 del D.P.R. 156/73 (del quale il D.P.R. n.256/1989 costituisce regolamentazione di esecuzione) ai sensi del quale, infatti, *"I buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione"*.

In definitiva, all'esito della ricostruzione normativa testé operata si evince chiaramente che ai buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso emessi antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. 19.12 2000 debba applicarsi la disciplina contenuta nel D.P.R. n.156/1973 e nell'art. 208 del regolamento di esecuzione del 1989.

In applicazione della suddetta normativa, dunque, il rimborso del buono fruttifero in contestazione non è subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione e consente al portatore e

pagina 4 di 5



cointestatario del titolo, avvalendosi della clausola di pari facoltà di rimborso, di chiedere a vista all'ufficio postale di emissione il pagamento dell'intero importo del buono, comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell'ipotesi di decesso di altro cointestatario del medesimo buono, la quietanza congiunta degli aventi diritto.

-In conclusione l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.

La decisione sulla questione di diritto oggetto di causa, diversamente valutata in sede di merito, consente la compensazione delle spese di lite del presente grado.

La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa,

respinge l'appello proposto da Poste Italiane s.p.a. nei confronti di avverso la ordinanza n. 1788/2016 resa dal Tribunale di Lecco in data 23.03.2017 e pubblicata in pari data, che conferma,

dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado,

dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante Poste Italiane s.p.a. ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.

Così deciso in Milano in camera di consiglio il 25 ottobre 2017

Il consigliere rel. est.
Vinicia Serena Calendino

Il Presidente
Amedeo Santosuosso

